

serio e sereno clima di confronto, anche dialettico, che – negli interessi di tutti – non alimenti oltremodo, evocando cose che non sono, lo scontro. (4-31060)

\* \* \*

### **POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

*Interrogazione a risposta scritta:*

**GIOVANARDI.** — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'attività della pesca delle vongole si è trasformata nel corso degli anni da attività stagionale ad attività annuale e coinvolge circa 700 imbarcazioni in tutto l'Adriatico;

molte barche avevano e hanno, oltre all'autorizzazione alla pesca con draga idraulica, anche l'autorizzazione alla pesca con strascico, volante e pesca da posta;

la doppia licenza consentiva, nel passato, di colmare la stagionalità della pesca delle vongole, mentre oggi serve a colmare i periodi di crisi abbastanza frequenti dovuti alla moria delle vongole stesse;

da quando la pesca delle vongole è diventata una pesca annuale e si sono introdotte nuove forme di cattura di questo mollusco (vedi la draga idraulica), molti armatori hanno costruito nuovi motopesca;

negli anni Ottanta il decreto ministeriale 26 ottobre 1985 consentiva di costruire barche fino a 15 tonnellate con motori aventi una potenza fino a 150 cavalli solo per chi era in possesso delle doppie licenze. Con il decreto ministeriale 29 maggio 1992 si sono fissati ulteriori limiti per la costruzione di nuovi motopesca: tonnellaggio massimo 10 tonnellate di stazza lorda, potenza massima del motore 150 cavalli; in ambedue i provvedimenti lo spirito del legislatore era quello di ridurre lo sforzo di pesca delle vongole;

in questi anni le flottiglie dell'Adriatico sono state ampiamente rinnovate e i

motopesca sono stati costruiti in parte con il decreto ministeriale 26 ottobre 1985 e dal 1992 con il decreto ministeriale 30 maggio 1992, apprendo l'interrogativo se i motopesca costruiti antecedentemente il 1992 con stazza superiore rispetto alle vigenti norme siano da considerarsi in regola o meno;

inoltre vi sono circa trecento imbarcazioni nell'Adriatico che hanno, oltre l'autorizzazione alla pesca con draga idraulica, anche quella alla pesca a strascico, volante e posta. Le ultime tre autorizzazioni erano state mantenute o concesse, come già detto, per consentire una alternativa alla pesca delle vongole; questo ha permesso, anche in tempi recenti, la salvaguardia di numerosi posti di lavoro;

non è perciò un caso se negli anni 1988-89, pur essendovi la possibilità di sdoppiare le licenze e cedere a terzi le autorizzazioni allo strascico e volante, in tanti non hanno optato per questa soluzione, così come in tanti hanno rinunciato ai contributi comunitari per la costruzione di nuovi motopesca perché, come condizione, vi è il ritiro definitivo delle autorizzazioni a strascico e volante;

con il decreto legislativo 5 ottobre 1999 di fatto si obbliga il passaggio delle barche autorizzate alla draga idraulica e aventi altre autorizzazioni dalla III e IV categoria (M/P iscritti nei registri della pesca) alla V categoria (M/P iscritti nei registri delle imprese autorizzate a svolgere il lavoro solo negli impianti di maricoltura e acquacoltura), con l'obbligo di rinuncia a tutte le altre licenze da pesca esclusa ovviamente quella a draga idraulica;

questa scelta arreca un danno economico alle imprese perché le si priva di autorizzazioni a svolgere diversi mestieri annullando di fatto le possibili alternative di pesca e a riprova di quanto detto, a distanza di 10 mesi dalla approvazione del

decreto ministeriale 5 ottobre 1999, solo una piccola minoranza ha chiesto il passaggio di categoria;

tutto ciò ha creato grande allarme tra i pescatori appartenenti ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi dei compartimenti di Rimini e Pesaro, poiché rischia di creare un conflitto costante con le autorità preposte a fare rispettare norme che rappresentano una gravissima mutilazione della capacità imprenditoriale della pesca in Adriatico;

in tutte le occasioni che nel passato hanno visto il mondo della pesca interessato da così radicali processi di riconversione si è avuta l'attenzione di accompagnare i provvedimenti penalizzanti per le imprese, con meccanismi incentivanti peraltro previsti dalla Comunità europea;

favorire il passaggio alla V categoria vorrebbe dire cancellare circa 3 mila tonnellate e 45 mila HP dalla III e IV categoria, consentendo così al nostro paese di rientrare negli obiettivi POP stabiliti dalla Comunità europea, mentre questa meta appare illusorio possa essere perseguita confidando esclusivamente su di una attività repressiva che comporta inoltre altissimi costi sociali ed economici in termini di impoverimento del patrimonio imprenditoriale del mondo della pesca —:

quali iniziative si intendano intraprendere per scongiurare lo stato di forte tensione che si annuncia tra la marineria dell'Adriatico a causa dei su menzionati provvedimenti;

se non si ritenga a questo punto necessario proporre misure capaci di favorire il passaggio alla V categoria, incentivando il ritiro volontario delle autorizzazioni allo strascico, volante e da posta con una retribuzione economica adottando un provvedimento legislativo che abbia come riferimento e parametri i criteri fissati nella direttiva comunitaria relativa ai ritiri definitivi dei motopesca. (4-31052)

\* \* \*

## PUBBLICA ISTRUZIONE

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

FOTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con riferimento alla disciplina della scuola materna statale (legge 18 marzo 1968, n. 444) sono a carico dello Stato — ai sensi dell'articolo 6 — gli oneri per la costruzione, l'attrezzatura e l'arredamento degli edifici, mentre sono a carico dei comuni — ai sensi dell'articolo 7 — la manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici stessi;

le spese normali di gestione sono da ritenersi le spese occorrenti, in via ordinaria, per preservare i fabbricati scolastici nella loro consistenza e destinazione, non — dunque — le spese necessarie per l'effettivo svolgimento delle attività d'istruzione che restano di pertinenza dello Stato;

la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (o la tariffa, laddove applicata sia) integra tributo afferente non all'immobile, ma all'attività produttiva di rifiuti esercitata dall'occupante o detentore dell'immobile medesimo. Ne segue che la stessa è dovuta in dipendenza della concreta utilizzazione del fabbricato e non può — quindi — rientrare fra le spese di gestione di esso;

l'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme in materia di edilizia scolastica, amplia le incombenze dei comuni, ed inoltre — nella parte in cui fa sugli stessi gravare oneri attinenti all'effettivo uso degli edifici scolastici — introduce specifiche deroghe al principio della ripartizione fra i comuni medesimi e lo Stato delle spese riguardanti, rispettivamente, la gestione degli edifici e quella delle attività d'istruzione;

con sentenza n. 4944 del 9 febbraio 2000, depositata il 18 aprile 2000, la Corte Suprema ha disposto che « ... malgrado la legge n. 23 del 1996 abbia ampliato, con